



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arveti D.ssa Nives
Camprotrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia



Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2021 n. 18

**Aliquote INPS 2021 Artigiani,
commercianti e gestione separata**

Con la **circolare n. 17 del 09 febbraio 2021** l'Inps ha comunicato, le **aliquote contributive** per gli **artigiani e commercianti**, a far data dal 1° gennaio 2021.

Per il 2021 le aliquote contributive sono giunte quindi al valore massimo indicato dall'Istituto pertanto:

- artigiani **24%**
- commercianti **24,09%**

E' applicabile la riduzione rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (*la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni*).

Per l'anno **2021 il massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari ad € **78.965,00** per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari ad € **103.055,00** per gli altri soggetti. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Il contributo minimale per il 2021:

| | Artigiani | Commercianti |
|---|-----------------|-----------------|
| Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.836,16 | 3.850,52 |
| Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.572,94 | 3.587,29 |

Il contributo 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953,00 euro è dovuto in base alla seguente ripartizione:

| | Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
|---|----------------------|-----------|--------------|
| Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 47.379,00 | 24,00 % | 24,09 % |
| | da 47.380,00 | 25,00 % | 25,09 % |
| Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 47.379,00 | 22,35 % | 22,44 % |
| | da 47.380,00 | 23,35 % | 23,44 % |

E' prevista una riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

Regime forfettario L. 190/2014 modificato dalla L. 145/2018

Tali soggetti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%. I pensionati ultrasessantacinquenni che si avvalgono del regime forfettario non possono cumulare la riduzione del 35% con l'ulteriore beneficio che permette di ridurre il loro versamento dei contributi del 50%.

Termini di versamento

Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve essere effettuato in quattro rate trimestrali con il modello F24, alle seguenti scadenze:

- **16 maggio 2021**
- **20 agosto 2021**
- **16 novembre 2021**
- **16 febbraio 2022**

I termini per il versamento con il modello F24 delle eccedenze, sono collegati alle scadenze di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi.



Con la **circolare n. 12 del 5 febbraio 2021** l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha come ogni anno commentato le aliquote contributive previste per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) e applicabili per l'anno 2021.

Gestione Separata per l'anno 2021

| Liberi professionisti | Aliquota 2021 |
|---|----------------------|
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98% |
| Soggetti titolari di pensione o iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria | 24,00% |

| Collaboratori e figure assimilate | Aliquota 2021 |
|--|----------------------|
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% |
| Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% |
| Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24,00% |

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che per l'anno 2021 è stato fissato ad euro 103.055,00**, mentre il **reddito minimale per l'accredito contributivo** ammonta ad **euro 15.953,00**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani